

Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 8 settembre 2011 — Fulmen/Consiglio

(Causa T-439/10 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza»

(2011/C 319/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentante: A. Kronshagen, avocat)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Cujo, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dei seguenti atti impugnati, per quanto riguarda la ricorrente:

- la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39);
- il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25);
- la decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81);
- il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011 — ClientEarth/Consiglio(Causa T-452/10) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo — Irrricevibilità manifesta»

(2011/C 319/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: C. Fekete e B. Driessen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e S. Juul Jørgensen, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. Pere, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk, S. Johannesson e C. Meyer-Seitz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2010 che nega alla ricorrente l'accesso integrale ad un parere redatto dal servizio giuridico del Consiglio (documento n. 6865/09) sul progetto di emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di regolamento della Commissione recante modifica al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La ClientEarth è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Ricorso proposto l'11 agosto 2011 — Luna International/UAMI — Asteris (Al bustan)

(Causa T-454/11)

(2011/C 319/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luna International (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)